



# CITTA' DI SCALEA

( Provincia di Cosenza )

PEC: [urp.scalea@asmepec.it](mailto:urp.scalea@asmepec.it)

Tel.0985-282236/fax 0985-21804

Prot.n. 5523 del 12 5 FEB 2019

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DI RETTIFICA ALL'ORDINANZA N.27 DEL 28.11.2018, "DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL REGIO DECRETO 18 .06.1931, N.773", A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE 28.12.2018, N.51.

## IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, attualmente denominata "Disturbo da gioco d'azzardo", costituisce un problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali, in particolare quelle più svantaggiate e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari e sociali, nonché al pregiudizio della posizione lavorativa e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi, oltre che a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il decreto legge 13.09.2012 n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 08.11.2012 n.189, all'articolo 7, ha qualificato come ludopatie i fenomeni patologici connessi all'uso di apparecchiature per il gioco, attribuendo alla relativa normativa di contrasto, la valenza di una disciplina della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione; ludopatia, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "*patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro*";

considerato che:

- il decreto legislativo n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, all'art.3, comma 2 stabilisce che "*il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*", conferendo così ai Sindaci una potestà generale di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art.50, comma 7, che recita "*il Sindaco altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";
- la circolare n.557/PAS.7801.12001 in data 23.06.2010, nonché la nota del 19.03.2013, entrambe del Ministero dell'Interno, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza per:
  - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;
  - negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse,sono regolamentate dal Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 7, del Testo Unico Enti Locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";
- la Direttiva della Comunità Europea n.123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con decreto legislativo n.59/2010 "Direttiva Bolkestein", all'art.12 prevede che *nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (come ragioni di pubblico interesse...tra le quali ...l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...), l'accesso e l'esercizio di un'attività ...possono ...essere subordinati al rispetto di .. requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali...in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra...l'obbligo per il prestatore di fornire...altri servizi specifici*";
- la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011 precisa che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale,

nonché a prevenire forme di gioco “compulsivo” ed evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;

- il decreto legge n.201/2011 (c.d. *Salva Italia*), all’art. 31, comma 2, dispone “...*costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali*”;
- con le sentenze del Consiglio di Stato n.3271 del 30.06.2014 e n.3845 del 27.08.2014, i magistrati hanno: “*avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli della somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi dell’art.50, comma 7, decreto legislativo n.267/2010, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute*” e che la Corte Costituzionale con la sentenza n.220 del 18 luglio 2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale, nel senso che l’art.50, comma 7, decreto legislativo n.267/2000, autorizza i Sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi (ed esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c..d. ludopatia, fornendo un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco
- il Consiglio di Stato con sentenza n.03778/2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e dell’esercizio degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- il TAR Veneto con sentenza n.811 del 16.07.2015 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale: “...*la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l’esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi ex art.50, comma 7 TUEL sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, .. posto che la norma impone un vincolo in conformità all’ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio Comunale*”;

**preso atto** che la Regione Calabria ha emanato in data 26.04.2018 la legge n.9, finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza, prevedendo all’art.16 il dovere dei comuni di disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di imporre distanze minime, rispetto ai luoghi sensibili, dalle sale giochi e dagli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, sia per prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, sia per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;

**rilevato** che al Sindaco, in forza della giurisprudenza e delle disposizioni di legge sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, al fine di creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

**ritenuto** necessario, per i motivi in premessa, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale finalizzato a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà di impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla legge;

**ritenuto** quindi opportuno intervenire per ridurre la fascia temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro;

**vista** la precedente Ordinanza sindacale n.93 del 14.11.2008 “Disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale giochi e dei giochi leciti”;

**visto** il regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed in particolare gli artt. 86 e 110;

**vista** la nota dell’Anci Calabria del 06.09.2018 che invita i Comuni a prevedere una fascia di esercizio uniforme, per evitare fenomeni di migrazione da un Comune all’altro;

**vista** la legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii.;

**visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**visti** i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del 18/01/2007 ed il Decreto Direttoriale 27/07/2011;

**vista** la legge regionale n.9 del 26.04.2018 “ INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA ‘NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’, DELL’ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA”;

**vista** la legge regionale n.51 del 28.12.2018 “ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 26.04.2018 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA ‘NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’, DELL’ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA”);

**vista** la precedente Ordinanza n. 27 del 28.11.2018;

## **ORDINA**

- di stabilire, con decorrenza immediata, i seguenti orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago e con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del r.d. 773/1931, così come di seguito elencato:

- Orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nelle sale gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza:
- Orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, collocati nelle rivendite di generi di monopolio:
- - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

- l’obbligo di esposizione, all’esterno ed all’interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso che renda noto la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui sopra.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui sopra, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

## **DISPONE**

E’ vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 (cinquecento) metri da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambino, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto suddetto a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.

La violazione a tale disposizione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 16 della legge regionale n.9/2018, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2018 (3 maggio 2018), si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.16 della medesima legge, entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi a tale data.

Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Scalea e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e per mezzo di altre forme idonee di pubblicità e informativa; la stessa, sostituisce la precedente Ordinanza n. 27 del 28.11.2018.

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia istituzionali è demandata la verifica del rispetto della presente Ordinanza che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è possibile esperire il ricorso al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza verrà inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cosenza, alla Questura di Cosenza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Cosenza, al Comando Stazione dei Carabinieri di Scalea, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Scalea ed alla Polizia Locale di Scalea.

25 FEB 2019



Il Sindaco  
(dott. Gennaro Licursi)